

DELIBERA N. 23/21/CONS

**ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO NEI CONFRONTI DEL
COMUNE DI VILLAMASSARGIA (SU) PER LA PRESUNTA VIOLAZIONE
DELL'ART. 9 DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 28 gennaio 2021;

VISTO l'art. 1, comma 6, *lett. b)*, n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante “*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica*” e, in particolare, l'art. 9;

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante “*Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni*” e, in particolare, l'art.1;

VISTA la delibera n. 423/17/CONS, recante “*Istituzione di un tavolo tecnico per la garanzia del pluralismo e della correttezza dell’informazione sulle piattaforme digitali*”;

VISTA la legge 19 giugno 2020, n. 59, recante “*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 aprile 2020, n. 26, recante disposizioni urgenti in materia di consultazioni elettorali per l’anno 2020*”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 154 del 19 giugno 2020, la quale afferma il principio di concentrazione delle scadenze elettorali di cui all’articolo 7 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 “*che si applica altresì al referendum confermativo del testo di legge costituzionale recante: “Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 240 del 12 ottobre 2019*” e fissa nel periodo compreso tra il 15 settembre e il 15 dicembre 2020 la data delle operazioni di voto per le elezioni amministrative;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 17 luglio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 180 del 18 luglio seguente, recante “*Indizione del referendum popolare confermativo relativo all’approvazione del testo della legge costituzionale recante «Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari», approvato dal Parlamento e*

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 240 del 12 ottobre 2019”, fissato per i giorni 20 e 21 settembre 2020;

VISTA la delibera n. 322/20/CONS del 20 luglio 2020, recante “*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per il referendum popolare confermativo relativo al testo della legge costituzionale recante “Modifiche degli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari” indetto per i giorni 20 e 21 settembre 2020*”;

VISTO il decreto del Presidente della Regione Sardegna n. 14518 del 28 agosto 2020, con il quale sono state fissate per i giorni 25 e 26 ottobre 2020 le consultazioni per l’elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, e per i giorni 8 e 9 novembre 2020 l’eventuale turno di ballottaggio per l’elezione diretta dei Sindaci dei Comuni;

VISTA la delibera n. 324/20/CONS del 20 luglio 2020, recante “*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l’elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, nonché dei Consigli circoscrizionali, fissate per i giorni 20 e 21 settembre 2020*”, la quale, ai sensi dell’articolo 20, “*produce effetti anche per le elezioni comunali che si dovessero svolgere entro la fine dell’anno 2020*”;

VISTA la nota del 16 ottobre 2020 (prot. n. 0426919) con la quale il Comitato regionale per le comunicazioni della Sardegna ha trasmesso le conclusioni istruttorie relative al procedimento avviato nei confronti del Comune di Villamassargia (SU) a seguito della segnalazione pervenuta in data 5 ottobre 2020 dalla candidata Sindaco al Comune di Villamassargia, Sig.ra Rita Caboni, rappresentando che nella pagina “*Facebook, istituzionale del comune di Villamassargia, denominata “Villamassargia in Comune” [da circa una settimana] nonostante l’impostazione grafica ed i contenuti della home rimangano esattamente i medesimi, nella sezione informazioni, l’indicazione “ente pubblico” ha lasciato il posto alla dicitura partito politico [...] ed è scomparso il collegamento all’<http://egov3.halleysardegna.com/villamassargia/hh/index.php>”*. Inoltre “*sono apparsi dei post, quali ad esempio quello pubblicato in data 05.10.2020, dall’autore “Villamassargia in Comune”, che pubblicizzando “la realizzazione dei plinti per i nuovi pali della luce della zona P.I.P, con relative foto, presentava il seguente hashtag: #villamassargialavoripubblici #coseconcrete; #ilpaesechevorrei”*. Infine, “*cliccando sull’hashtag #ilpaesechevorrei, si viene reindirizzati alla pagina della lista n. 1 “il paese che vorrei”, concorrente alle elezioni per il rinnovo del consiglio comunale e collegata alla candidata alla carica di sindaco Debora Porrà, sindaco uscente [e] tale circostanza si ripete in numerosi altri post pubblicati sulla suddetta pagina”*. Al riguardo, il Comitato, dopo aver avviato il procedimento in data 13 ottobre 2020, richiedendo al Comune di Villamassargia le controdeduzioni per la presunta violazione dell’art. 9, comma 1, della legge 22 febbraio 2000 n. 28 e verificando che il profilo Facebook

segnalato non è attribuibile al Comune di Villamassargia, ha proposto l'adozione di un provvedimento di archiviazione;

ESAMINATA, in particolare, la nota del 15 ottobre 2020, con la quale il Sindaco del Comune di Villamassargia, dott.ssa Debora Porrà, ha rappresentato, in sintesi, quanto segue:

- *non corrispondono al vero le circostanze riportate nella nota suindicata, in quanto la titolarità della pagina Facebook "Villamassargia in Comune" non è il Comune di Villamassargia;*
- *la pagina Facebook "Villamassargia in Comune" è stata creata da un privato da alcuni anni;*
- *nella pagina, di cui trattasi, non è intervenuta alcuna trasformazione ascrivibile alla responsabilità dell'Ente locale;*

CONSIDERATO che l'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, stabilisce che a far data dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni e che tale divieto trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale;

CONSIDERATO che tale divieto di comunicazione istituzionale è decorso a far data dalla convocazione dei comizi per il referendum popolare confermativo indetto in data 18 luglio 2020 ed è proseguito fino al 23 ottobre 2020, giorno di chiusura della campagna per le elezioni comunali in Sardegna del 25 e 26 ottobre 2020;

CONSIDERATO che la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 502 del 2000, ha chiarito che il divieto alle amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione durante la campagna elettorale è "*proprio finalizzato ad evitare il rischio che le stesse possano fornire [...] una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali, dell'amministrazione e dei suoi organi titolari*";

CONSIDERATO che la legge n. 150/2000, ove sono disciplinate le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, considera come tali quelle attività poste in essere da tutte le Amministrazioni dello Stato che siano finalizzate a: "*a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l'applicazione; b) illustrare le attività delle istituzioni ed il loro funzionamento; c) favorire l'accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza; d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale; e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell'avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi; f) promuovere l'immagine delle amministrazioni, nonché*

quella dell'Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d'importanza locale regionale, nazionale ed internazionale” (cfr. art. 1, comma 5);

CONSIDERATO inoltre che, l'art. 1, comma 4, della legge n. 150/2000 considera come comunicazione istituzionale anche *“la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri enti attraverso ogni modalità tecnica ed organizzativa”* finalizzata, tra l'altro, a *“illustrare le attività delle istituzioni e il loro funzionamento”*;

PRESO ATTO che il competente Comitato regionale ha proceduto all'accertamento del contenuto della pagina riferita al profilo Facebook *“Villamassargia in Comune”* all'indirizzo: <https://it-it.facebook.com/pages/category/Political-Party/Villamassargia-In-Comune-1634666856778367>, rilevando quanto segue:

- la pubblicazione del post del 5 ottobre 2020 riporta il titolo *“È in corso la realizzazione dei plinti per i nuovi pali della luce della zona P.I.P”* con relative foto ed il seguente hashtag: *#villamassargialavoripubblici #coseconcrete; #ilpaesechevorrei* e nel sito istituzionale del Comune di Villamassargia all'indirizzo: www.comune.villamassargia.ca.it *“non vi è alcun riferimento all'esistenza di una pagina Facebook dell'Ente né, tanto meno, è presente un collegamento ipertestuale alla pagina de qua”*;
- dalle informazioni del profilo si evince che *“Villamassargia In Comune è stata creata per andare incontro alle esigenze di una comunicazione diretta ed affidabile a filo diretto con l'Amministrazione”*, riferendosi ad un partito politico e non per questo può *“essere ritenuta, sic et simpliciter, identificativa della responsabilità della medesima in capo all'Ente pubblico”*;
- inoltre, dal profilo Facebook in questione non si rinvennero *“le immagini [segnalate] all'interno delle quali sono riconoscibili: lo stemma del Comune, la facciata di una Chiesa romanica e l'ingrandimento di un'epigrafe (sculpita nella facciata, in alto a sinistra rispetto al rosone) dalla quale si ricava la data dell'edificazione (1318) ed il nome del costruttore (Arzocco de Garnas)”*, ritenute dal competente Comitato regionale *“rievocative delle celebrazioni per la festa del 700^o anniversario della fondazione della Chiesa di San Ranieri e N.S. del Pilar [ritenuti] simboli identitari della comunità villamassargese, anche in riferimento alle sue radici storiche”*, né cliccando sull'hashtag *#ilpaesechevorrei*, si viene reindirizzati *“alla pagina della lista n. 1 “il paese che vorrei”, concorrente alle elezioni per il rinnovo del consiglio comunale e collegata alla candidata alla carica di sindaco Debora Porrà, sindaco uscente”*;
- pertanto, il Comitato regionale ritiene che *“allo stato, alla pagina risulta attribuita una categoria non attinente alla responsabilità di un Ente pubblico”* in quanto nei post pubblicati *“non vi sono segni distintivi o elementi che possano ritenersi identificativi dell'Ente pubblico”*;

RILEVATO che le attività di informazione e comunicazione oggetto di segnalazione, stante la sovrapposizione cronologica delle due consultazioni elettorali, sono ricadute nel periodo di applicazione del divieto sancito dall'art. 9 della legge n.

28/2000 che ha avuto inizio a partire dalla convocazione dei comizi referendari (18 luglio 2020) e per tutto l'intero periodo elettorale fino al 23 ottobre 2020, giorno di chiusura della campagna per le elezioni amministrative;

PRESA VISIONE delle attività di comunicazione segnalate ed accertate e dell'intera documentazione istruttoria;

RILEVATO che le pubblicazioni effettuate nel profilo *facebook* di Villamassargia in Comune al seguente indirizzo: <https://it-it.facebook.com/pages/category/Political-Party/Villamassargia-In-Comune-1634666856778367> ed in particolare quelle del 15, 16, 17, 22, 23 e 26 settembre 2020 e 5, 7, 12, 17 e 19 ottobre 2020, tuttora disponibili, recano rispettivamente la prima del 15 settembre 2020 il seguente titolo "*Ci vediamo in diretta dalle 11 alle 12 per informarvi e rispondere alle vostre domande*" con l'immagine del volto del Sindaco Debora Porrà e il gagliardetto del Comune di Villamassargia a cui fa seguito il post della diretta del Sindaco Porrà, e le altre "*Ieri Consiglio comunale urgente*" con il rinvio al sito *web* istituzionale del Comune di Villamassargia www.comune.villamassargia.ca.it e all'avviso pubblico sui danni delle calamità naturali (16 settembre 2020), "*L'assessore alla difesa dell'ambiente a Villamassargia*" con dichiarazioni e foto (17 settembre 2020), a cui fanno seguito i post del 22 e 23 settembre 2020 dedicati all'Assessorato pubblica istruzione e all'assessore Arianna Porcu, del 26 settembre 2020 contenente indicazioni da parte del Sindaco nei confronti dei possessori di piante di olivo, del 5 ottobre 2020, oggetto di segnalazione, dal titolo "*È in corso la realizzazione dei plinti per i nuovi pali della luce della zona P.I.P*" con relative foto, del 7 ottobre recante l'ordinanza del Sindaco sull'apertura ecocentro pubblicata sul sito *web* del Comune di Villamassargia, con la locandina dell'Ente nel post del 12 ottobre seguente, del 17 ottobre "*Appuntamento con la nostra storia*" con relativa locandina del Comune, del 19 ottobre 2020, "*Dalle ore 12,30 sarò in diretta per aggiornarvi sulla situazione #covid19 nel nostro Comune. La Sindaca Debora Porrà*" a cui fa seguito la diretta in pari data ore 3:41", unitamente a dichiarazioni, commenti e valutazioni, anche enfatiche, del Sindaco Porrà e dei suoi assessori ed infine del post del 20 ottobre 2020 dal titolo "*Nuovi casi Covid*" a firma del Sindaco;

RILEVATO che dalla segnalazione emerge che il profilo *facebook* in questione originariamente recava tra le informazioni l'indicazione di "ente pubblico", sostituita successivamente da quella di un "partito politico", non meglio specificato, non risultando più il collegamento: <http://egov3.halleysardegna.com/villamassargia/hh/index.php> e il reindirizzamento di numerosi post che contengono l'*hashtag* *#ilpaesechevorrei* "*alla pagina della lista n. 1 "il paese che vorrei", concorrente alle elezioni per il rinnovo del consiglio comunale e collegata alla candidata alla carica di sindaco Debora Porrà, sindaco uscente*";

RITENUTO pertanto necessario acquisire ulteriori informazioni ed elementi ai fini della riconducibilità al Comune di Villamassargia del profilo *Facebook* in questione per

l'assoggettamento alla disciplina in materia di divieto di comunicazione istituzionale delle comunicazioni segnalate;

CONSIDERATO che, nell'ambito dell'ulteriore istruttoria svolta, non è stato possibile verificare elementi essenziali e imprescindibili ai fini della qualificazione del messaggio oggetto dell'istruttoria come comunicazione istituzionale all'epoca dei fatti segnalati, con particolare riferimento alla appartenenza della pagina *Facebook* in esame e al collegamento della stessa con il Comune di Villamassargia e la lista, nonché alle modifiche apportate alla pagina medesima;

RILEVATA, per l'effetto, l'impossibilità dell'accertamento della fattispecie segnalata stante la mancata produzione da parte del gestore della piattaforma Facebook degli elementi e delle informazioni richiesti ai fini dell'applicazione della disciplina in materia di comunicazione istituzionale ai sensi dell'articolo 9 della legge 28 del 2000;

RITENUTA la non ricorrenza degli estremi per provvedere ai sensi dell'articolo 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28;

UDITA la relazione del Commissario Laura Aria, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

DELIBERA

l'archiviazione del procedimento.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata al Comune di Villamassargia (SU) e al Comitato regionale per le comunicazioni della Sardegna e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 28 gennaio 2021

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

IL COMMISSARIO RELATORE
Laura Aria

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giulietta Gamba